

## REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca <sup>(1)</sup>.
- (2) Alcuni prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato dovrebbero essere eliminati dall'elenco ad esso allegato.
- (3) È opportuno quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/96 di conseguenza.

(5) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2005 ed è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono inseriti;
- 2) i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppressi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
 C. VEERMAN

<sup>(1)</sup> GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1241/2004 (GU L 238 dell'8.7.2004, pag. 1).